

Bando per la concessione di contributi per la ripresa in sicurezza delle attività economiche, nel quadro della emergenza sanitaria COVID-19

Art. 1 - Finalità

Con il presente bando la Camera di commercio di Piacenza intende fornire un supporto concreto alle imprese, anche in forma di cooperativa e consorzi, che hanno posto le basi per una ripartenza e prosecuzione in sicurezza delle rispettive attività economiche, a seguito del blocco cagionato dalle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus. In particolare la Camera di commercio si pone al fianco degli imprenditori al fine di favorire la messa in sicurezza sanitaria dei locali aziendali e prevenire la possibile diffusione del virus Covid-19 tra i lavoratori ed i terzi (fornitori, clienti...).

Art. 2 - Risorse finanziarie e normativa europea in materia di aiuti di stato

1. La Camera di commercio di Piacenza destina al presente bando **un ammontare di risorse pari ad euro 425.000,00**, anche attraverso uno specifico cofinanziamento da parte del Comune di Piacenza, finalizzato a sostenere le imprese aventi sede legale o unità operativa nel territorio comunale. Le risorse saranno assegnate sulla base della seguente ripartizione:
 - 350.000,00 euro per interventi posti in essere da imprese aventi sede legale o unità locale nel territorio comunale di Piacenza;
 - 75.000,00 euro per interventi posti in essere da imprese aventi sede legale o unità locale nel territorio provinciale piacentino (escluso il capoluogo provinciale).
2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza del bando prolungandone gli effetti, in caso di non esaurimento delle risorse disponibili o di rifinanziare il bando con ulteriori propri stanziamenti, qualora ne emergesse la disponibilità anche prima della scadenza del termine previsto. Analogamente la Camera di commercio si riserva la facoltà di destinare alle imprese aventi sede legale o unità locale in territorio comunale, l'eventuale dotazione finanziaria non utilizzata a livello provinciale.
3. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 (tutti i settori eccetto l'agricoltura) o n. 1408/2013 (settore agricoltura) del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
4. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"¹ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o

finanziari². Per quanto riguarda il settore agricoltura il limite è pari ad euro 25.000,00, per il settore della pesca e acquacoltura è pari ad euro 30.000,00 mentre per gli altri settori è pari ad euro 200.000,00 (euro 100.000,00 per il settore di trasporto merci su strada).

5. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
6. Il contributo disciplinato dal presente bando, è **cumulabile** per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione (compresi gli aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid-19), nel rispetto dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Art. 3 - Iniziative finanziabili

1. Sono agevolabili gli interventi finalizzati allo svolgimento in sicurezza dell'attività di impresa (unità locale o sede), funzionali alla prevenzione ed alla esclusione del rischio di contagio del virus Covid-19.
2. Le iniziative per le quali si chiede il contributo dovranno riferirsi ad interventi realizzati tra il **23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2021**.
3. Sono ammessi a finanziamento unicamente i progetti il cui **budget complessivo sia uguale o superiore ad euro 1.000,00** (al netto dell'Iva e di eventuali altre imposte) relativamente alle sole spese considerate ammissibili.

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al presente bando le imprese, anche in forma cooperativa e consorzi, **con sede legale e/o unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Piacenza**.
2. In particolare i soggetti richiedenti devono possedere **alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti**:
 - a) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Piacenza;
 - b) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro Imprese;
 - c) non siano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo senza continuazione dell'attività ed in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - d) **siano in regola con il pagamento del diritto annuale**. In caso di irregolarità l'ufficio istruttore fisserà un breve termine perentorio per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale si procederà a dichiarare la domanda inammissibile;

di persone fisiche.

² Salvo particolari necessità istruttorie, si ricorrerà in via esclusiva alla visura *de minimis* generata dal Registro Nazionale Aiuti.

- e) non abbiano forniture in essere con l'Ente camerale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135³;
- f) siano in regola con i versamenti contributivi (DURC INPS e INAIL regolare).
3. Ogni impresa potrà presentare **un'unica richiesta di contributo** a valere sul presente Bando. Nel caso in cui pervenissero più richieste da parte di uno stesso soggetto, la Camera di Commercio esaminerà unicamente la prima domanda pervenuta in ordine cronologico.
4. Sono agevolabili gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei locali dove si svolge l'attività di impresa (unità locale o sede) **o dei mezzi di trasporto ad essa strumentali (a titolo esemplificativo e non esaustivo taxi, veicoli per il servizio di noleggio con conducente, bus, furgoni refrigerati per commercio ambulante generi alimentari)**, funzionali alla prevenzione ed alla esclusione del rischio di contagio del virus Covid-19.
5. Qualora l'intervento sia realizzato **sia nella sede che nella/e unità locali e/o sui mezzi di trasporto strumentali di cui al comma 1**, sarà ammissibile la presentazione di un'unica domanda di contributo.
6. **Non saranno ritenute ammissibili domande presentate da imprese che abbiano già ottenuto il contributo a valere sulla prima edizione del bando.**

Art. 5 – Casi di esclusione

1. Sono esclusi tutti i soggetti che non si trovano in una delle condizioni indicate al precedente articolo 4 - "Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione".

Art. 6 – Entità del contributo

1. La misura del contributo camerale è pari al 70% delle spese ammissibili (sempre al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte), fino all'importo massimo di euro 10.000,00.
2. Alle imprese in possesso del rating di legalità⁴ verrà riconosciuta una premialità di euro 100,00, nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa a condizione che siano **strettamente legate agli interventi realizzati**, che risultino in modo **esplicito nella descrizione del documento fiscale presentato ovvero nella descrizione degli interventi contenuta nell'allegato "Interventi realizzati e prospetto economico"**:
- a) acquisto, installazione e posa in opera di impianti, attrezzature e dispositivi che consentano di riattivare e di proseguire l'attività aziendale con la garanzia di adeguati livelli di protezione dei lavoratori e dei clienti (a titolo esemplificativo: sistemi o dispositivi di controllo della temperatura corporea, sistemi o dispositivi per regolare e controllare i flussi di ingresso, transito e uscita dei lavoratori e dei clienti).
- b) Spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi, impianti e attrezzature per la sanificazione e la disinfestazione dei locali aziendali, tunnel per la

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁴ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

sanificazione, dispositivi per la protezione individuale, acquisto di indumenti da lavoro finalizzati a garantire un maggior ricambio e una maggiore prevenzione).

- c) Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro;
- d) Acquisto di soluzioni disinfettanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: soluzioni idroalcoliche o a base di cloro per pulizia mani) per l'igiene di dipendenti e collaboratori nonché in genere di tutti i soggetti terzi che a vario titolo frequentano i locali aziendali dove si svolge l'attività di impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: clienti, fornitori).
- e) Acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione al contagio e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, guanti, visiere protettive, divisori in plexiglass, test sierologici).
- g) Costi relativi alla predisposizione, agli aggiornamenti e alla diffusione di protocolli operativi interni alle imprese o ai cantieri relativamente alla regolamentazione della sicurezza, avuto riguardo alle misure volte a contrastare e contenere la diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (dpcm 26 aprile 2020).
- h) Spese per servizi di verifica o sorveglianza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzia esterna che mette a disposizione personale per controlli e rilevamenti) per un controllo fisico negli accessi e nella permanenza da parte del pubblico, dei dipendenti o di altri soggetti terzi che accedono ai locali aziendali dove si svolge l'attività di impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fornitori, clienti).

2. **Non sono ammissibili le spese relative al pagamento dell'I.V.A., se recuperabile, e le spese per l'acquisto di beni durevoli e di beni o materiali di consumo, fatte salve le spese indicate nel precedente comma 1 finalizzate agli obiettivi indicati.**

3. Tutte le spese non devono essere riconducibili in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa. In nessun caso sarà ritenuto ammissibile il costo del personale.

4. **Tutte le spese dovranno essere documentate attraverso regolari documenti fiscali quietanzati o ricevute di pagamento fiscalmente regolari. Non sono ammessi scontrini fiscali. Non è ammessa alcuna forma di compensazione, né di autofatturazione. Ogni documento fiscale dovrà contenere il riferimento al sistema, servizio, bene ovvero dispositivo acquistato, in modo che sia possibile ricostruire la finalità dello stesso. In alternativa è possibile procedere alla descrizione degli interventi nell'ambito dell'allegato "Interventi realizzati e prospetto economico".**

5. **Le spese dovranno essere sostenute esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno** la cui emissione deve essere comprovata dalla copia della matrice e dell'assegno stesso nonché dalla movimentazione bancaria corrispondente, **bollettino postale, bancomat** la cui movimentazione risulti dal conto corrente intestato all'azienda, **carta di credito** sempre intestata all'azienda e da cui risulti l'addebito nel conto corrente aziendale. Non sono ammessi pagamenti avvenuti in contanti. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento.

Art. 8 - Termini per la presentazione delle domande e modalità di invio dell'istanza

1. **A pena di esclusione** le domande dovranno essere trasmesse **esclusivamente in modalità telematica** con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov: <https://webtelemaco.infocamere.it/spor/HomeSpor.action> (completamente gratuito).

2. E' sempre disponibile un corso in modalità e learning, al fine di prendere visione delle modalità di inserimento della pratica telematica, al seguente link <http://elearning.infocamere.it/login/index.php>.

Sul sito internet camerale www.pc.camcom.it, sulla home page nella sezione dedicata al bando, saranno pubblicate le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

3. Le domande dovranno essere inviate dalle ore 8.00 del giorno 21 gennaio 2021, alle ore 20.00 del giorno 30 aprile 2021.

4. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda anche per disguidi tecnici.

5. A pena di esclusione, alla pratica telematica relativa alla domanda di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:

- a) Modello base generato dal sistema (formato xml);
- b) Modulo di domanda disponibile sul sito internet www.pc.camcom.it – nella home page del sito internet, compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare);
- c) Allegato "Interventi realizzati e Prospetto economico" contenente l'elenco delle spese sostenute ed una breve descrizione delle stesse;
- c) documentazione fiscale comprovante le spese sostenute (secondo la tipologia prescritta dal bando art.7, comma 4);
- d) quietanze riferite ai costi sostenuti, secondo le modalità prescritte dal bando (art. 7, comma 5).

6. **Nel caso di delega alla firma**, alla pratica telematica dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore documentazione (da salvare e scansionare):

- modulo di procura redatto secondo il modello pubblicato sul sito (www.pc.camcom.it nella sezione dedicata al bando) sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale del delegato;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

7. Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda da parte della Camera di commercio saranno inviate a mezzo PEC all'indirizzo Pec dell'impresa indicato nel modulo di domanda.

Art. 9 - Procedimento di concessione e liquidazione del contributo

1. L'assegnazione del contributo avviene in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande, procedendo a riservare in base a tale ordine una quota virtuale del fondo pari all'importo del contributo richiesto e rendendola indisponibile per le successive assegnazioni, fino ad esaurimento della dotazione del fondo. La riserva sul fondo a favore della singola domanda di contributo verrà rimessa in disponibilità, in tutto o in parte, nel caso in cui tutte le spese o alcune di esse risultassero inammissibili all'esito della istruttoria sulla domanda.

2. L'ordine cronologico è determinato dalla ricezione della pratica telematica da parte della Camera di commercio di Piacenza, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco.
3. Le domande saranno esaminate sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente bando e del *Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza*.
4. L'istruttoria formale delle domande verrà effettuata dagli uffici competenti e verterà sui seguenti punti:
 - a. Verifica della completezza e coerenza della prescritta documentazione;
 - b. Verifica del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal presente bando;
 - c. Verifica sull'ammissibilità delle spese e delle rispettive quietanze previste per gli interventi di cui al presente bando.
5. Qualora la documentazione fosse incompleta, l'ufficio potrà fissare un termine perentorio per l'integrazione. Scaduto tale termine senza risposta, la domanda potrà essere dichiarata inammissibile.
6. Alla domanda di contributo in corrispondenza della quale si arriverà ad esaurire il fondo, verrà concesso l'importo residuo disponibile. Alle domande successive verrà comunicata la non ammissione per esaurimento del fondo.
7. Non è pertanto prevista una graduatoria complessiva finale e ogni domanda di contributo viene esaminata in modo autonomo rispetto a tutte le altre pervenute. Le domande saranno raggruppate in un elenco stilato sulla base dell'ordine cronologico di arrivo.
8. La concessione sarà formalizzata attraverso una determinazione del Segretario Generale, a cui farà seguito la liquidazione del contributo con trasmissione della documentazione all'Ufficio Ragioneria. Della liquidazione del contributo verrà data comunicazione a mezzo pec all'impresa beneficiaria.
9. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari, la Camera di commercio di Piacenza tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande originariamente non finanziate, si riserva la facoltà di procedere al finanziamento delle istanze non agevolate secondo l'ordine indicato nell'elenco (a condizione che le imprese abbiano realizzato gli interventi previsti nei tempi e secondo le modalità previste dal presente bando).
10. Le imprese che risulteranno assegnatarie del contributo camerale dovranno segnalare, presso locali o spazi aziendali accessibili da soggetti esterni, l'indicazione che gli interventi di messa in sicurezza necessari a prevenire la diffusione del Covid-19, sono stati realizzati con il contributo ricevuto dalla Camera di commercio.
11. La Camera di commercio effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese, procederà a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

12. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli, anche a campione ai sensi del DPR 445/2000 ed i sopralluoghi, per verificare la realizzazione dell'intervento in oggetto, la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità.

Articolo 10 - Revoca del contributo e Controlli

1. Il cofinanziamento camerale può essere revocato, con provvedimento del dirigente, per i seguenti motivi:
 - a. rinuncia al contributo da parte del soggetto richiedente;
 - b. sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione (ad es. mancata regolarità del pagamento del diritto annuale);
 - c. sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di all'art. 4 e art. 5;
 - d. qualora vengano meno condizioni prescritte da disposizioni legislative o regolamentari, nazionali o europee relative agli aiuti di Stato;
 - e. il beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - f. qualora si riscontri l'impossibilità ad effettuare i controlli prescritti dal presente bando ovvero in caso di esito negativo degli stessi.
2. In tutti i casi di revoca le eventuali somme già erogate dalla Camera di commercio di Piacenza dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali. La Camera di Commercio procederà al recupero di dette somme, ove necessario, mediante esecuzione forzata nei confronti del beneficiario ai sensi delle norme del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con R.D. nr. 639 del 14.4.1910 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In caso di revoca della concessione, la comunicazione all'interessato deve contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
4. In caso di falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il beneficiario decadrà dall'istanza e sarà trasmessa comunicazione all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In tali casi non sarà concesso/erogato il cofinanziamento richiesto, e non sarà ammessa la reiterazione dell'istanza per la medesima iniziativa, anche qualora l'impresa regolarizzasse la posizione, successivamente ai controlli dell'Ufficio.

Articolo 11 -Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del settore Internazionalizzazione Promozione e Studi. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'U.O. Promozione Studi e Statistica tel. 0523/386255; e-mail promozione@pc.camcom.it.

Articolo 12 -Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza, ai Regolamenti (CE) n. 1407 e n. 1408 del 18/12/2013 ed al Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

Articolo 13 -Legge sulla privacy

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali” si informa che:

- a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per la concessione e la liquidazione del cofinanziamento camerale, in forma cartacea, telematica e informatica. In applicazione del D.P.R. 7.4.2000 n. 118, i dati relativi all’entità e alla causale del contributo erogato e al soggetto beneficiario saranno inseriti nell’*Albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica*, al quale sarà consentito l’accesso per via telematica. L’intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 2013, recante “Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- b) L’indicazione del beneficiario e dell’intervento realizzato saranno inoltre pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito camerale, conformemente ad un obbligo di legge ai sensi del D.Lgs 33/2013, al seguente link <http://www.pc.camcom.it/trasparenza/amministrazione-trasparente>;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessari per la concessione e liquidazione del cofinanziamento;
- d) le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere si concretizzeranno nella impossibilità per questa Camera di commercio di poter liquidare il cofinanziamento;
- e) le notizie e i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità agli obblighi di legge;
- f) il titolare del trattamento è la Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza;
- g) in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. N. 196/2003.

L’interessato può prendere visione dell’informativa sulla privacy al seguente link <https://www.pc.camcom.it/privacy>.